

CODICE PENALE

(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

aggiornato al 11.04.2025 con Decreto Legge n. 48

in vigore dal 12.04.2025

*Sezione creata da
Salvatore Palumbo e Claudio Molteni
curata da
Bruno Malusardi*

Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni in materia di diritto penale. Costituisce una delle fonti del diritto penale.

Il codice penale (R.D. 19.10.1930 n. 1389) è organizzato in tre Libri: il [libro primo, dei reati in generale](#); il [libro secondo, dei delitti in particolare](#) ed il libro terzo, delle contravvenzioni in particolare.

Ciascun Libro del codice penale, a sua volta, è suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Paragrafi e Articoli.

La sezione è costantemente aggiornata con le ultime modifiche normative apportate ed è corredata da utili riferimenti normativi.

Al fine di rendere più agevole la ricerca, nella presente pagina è anche presente l'[Indice](#) completo del libro III, contenente il titolo di tutti gli articoli presenti nel libro stesso.

Per una consultazione immediata di tutti gli articoli del Codice Penale contenuti nel Libro III, clicca [QUI](#).

Libro terzo - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Titolo I Delle contravvenzioni di polizia (Art. 650 - Art. 730)

Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Capo II Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Titolo II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (Art. 731 - Art. 734)

Titolo II-bis Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (Art. 734-bis)

CODICE PENALE

(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

aggiornato al 11.04.2025 con Decreto Legge n. 48

in vigore dal 12.04.2025

INDICE

LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia

Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

- Art. 650. – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Art. 651. – Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
Art. 652. – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Art. 653. – Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
Art. 654. – Grida e manifestazioni sediziose.
Art. 655. – Radunata sediziosa.
Art. 656. – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.
Art. 657. – Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.
Art. 658. – Procurato allarme presso l'autorità.
Art. 659. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 660. – Molestia o disturbo alle persone.
Art. 661. – Abuso della credulità popolare.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

- Art. 662. – Esercizio abusivo dell'arte tipografica.
Art. 663. – Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
Art. 663-bis. – Divulgazione di stampa clandestina.
Art. 664. – Distruzione o deterioramento di affissioni.

§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

- Art. 665. – Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati.
Art. 666. – Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
Art. 667. – Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.
Art. 668. – Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

- Art. 669. – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.
Art. 669-bis. – Esercizio molesto dell'accattonaggio.

Art. 670. – MendicITÀ.

Art. 671. – Impiego di minori nell'acconteraggio.

Sezione II

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Art. 672. – Omessa custodia e mal governo di animali.

Art. 673. – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Art. 674. – Getto pericoloso di cose.

Art. 675. – Collocamento pericoloso di cose.

Art. 676. – Rovina di edifici o di altre costruzioni.

Art. 677. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Art. 678. – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

Art. 678-bis. - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi.

Art. 679. – Omessa denuncia di materie esplodenti.

Art. 679-bis. - Omissioni in materia di precursori di esplosivi.

Art. 680. – Circostanze aggravanti.

Art. 681. – Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Sezione III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Art. 682. – Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

Art. 683. – Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

Art. 684. – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Art. 685. – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

Art. 686. – Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

Art. 687. – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita.

Art. 688. – Ubriachezza.

Art. 689. – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente.

Art. 690. – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

Art. 691. – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

- Art. 692. – Detenzione di misure e pesi illegali.
Art. 693. – Rifiuto di monete aventi corso legale.
Art. 694. – Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.

§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

- Art. 695. – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.
Art. 696. – Vendita ambulante di armi.
Art. 697. – Detenzione abusiva di armi.
Art. 698. – Omessa consegna di armi.
Art. 699. – Porto abusivo di armi.
Art. 700. – Circostanze aggravanti.
Art. 701. – Misura di sicurezza.
Art. 702. – Omessa custodia di armi.
Art. 703. – Accensioni ed esplosioni pericolose.
Art. 704. – Armi.

§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

- Art. 705. – Commercio non autorizzato di cose preziose.
Art. 706. – Commercio clandestino di cose antiche.
Art. 707. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
Art. 707-bis. – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.
Art. 708. – Possesso ingiustificato di valori.
Art. 709. – Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
Art. 710. – Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta.
Art. 711. – Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti.
Art. 712. – Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Art. 713. – Misura di sicurezza.

§ 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute

- Art. 714. – Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori.
Art. 715. – Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.
Art. 716. – Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori.
Art. 717. – Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

- Art. 718. – Esercizio di giochi d'azzardo.
Art. 719. – Circostanze aggravanti.
Art. 720. – Partecipazione a giochi d'azzardo.
Art. 721. – Elementi essenziali del gioco d'azzardo. Case da gioco.
Art. 722. – Pena accessoria e misura di sicurezza.
Art. 723. – Esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo.
Art. 724. – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
Art. 725. – Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Art. 726. – Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Art. 727. – Abbandono di animali.
Art. 727-bis. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

- Art. 728. – Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
Art. 729. – Abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 730. – Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.

TITOLO II
Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione

- Art. 731. – Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.
Art. 732. – Omesso avviamento dei minori al lavoro.
Art. 733. – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
Art. 734. – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

TITOLO II bis
Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

- Art. 734-bis. – Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia

Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 650. – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 651. – Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 652. – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. [3]

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

Art. 653. – Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654. – Grida e manifestazioni sediziose.

1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 655. – Radunata sediziosa.

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656. – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Art. 657. – Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge n. 205/1999.

Art. 658. – Procurato allarme presso l'autorità.

1. Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Art. 659. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. [7]

Art. 660. – Molestia o disturbo alle persone.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, **a querela della persona offesa, [7]** è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

2. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. [7]

Art. 661. – Abuso della credulità popolare. [3]

1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

Art. 662. – Esercizio abusivo dell'arte tipografica. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 13 della Legge n. 480/1994.

Art. 663. – Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

2. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.

Art. 663-bis. – Divulgazione di stampa clandestina.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 664. – Distruzione o deterioramento di affissioni.

1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 665. - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 13 della Legge n. 480/1994.

Art. 666. – Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
3. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 667. – Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 13, Legge n. 480/1994.

Art. 668. – Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. [3]

1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.

§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

Art. 669. – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.

1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.
2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
3. La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:
 - 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'autorità;
 - 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Art. 669-bis. – Esercizio molesto dell'accattonaggio.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono stata destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Art. 670. - Mendicizia. (1)

(...)

- (1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge n. 205/1999.

Art. 671. - Impiego di minori nell'accattonaggio. (1)

(...)

- (1) L'articolo è stato abrogato dalla Legge n. 94/2009.

Sezione II

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Art. 672. – Omessa custodia e mal governo di animali.

1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.

2. Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 673. – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 674. – Getto pericoloso di cose.

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 675. – Collocamento pericoloso di cose.

1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 676. – Rovina di edifici o di altre costruzioni.

1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Art. 677. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Art. 678. – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.

Art. 678-bis. - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi [2]

1. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.

Art. 679. – Omessa denuncia di materie esplodenti.

1. Chiunque omette di denunciare all'autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

2. Soggiace all'ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità.

3. Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619.

Art. 679-bis. - Omissioni in materia di precursori di esplosivi [2]

1. Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Art. 680. – Circostanze aggravanti.

1. Le pene per le contravvenzioni previste dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

Art. 681. – Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

1. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.

Sezione III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Art. 682. – Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

1. Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.

2. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Art. 683. – Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o

della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Art. 684. – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Art. 685. – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.

§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

Art. 686. – Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
3. E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 687. – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita.

1. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.

Art. 688. – Ubriachezza.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
2. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
3. La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.

Art. 689. – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente.

1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici

dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

4. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

5. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 690. – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

Art. 691. – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

1. Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

2. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

§ 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Art. 692. – Detenzione di misure e pesi illegali.

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 693. – Rifiuto di monete aventi corso legale.

1. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.

Art. 694. – Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.

1. Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.

§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 695. – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

2. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 696. – Vendita ambulante di armi.

1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Art. 697. – Detenzione abusiva di armi.

1. Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o [2] munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

Art. 698. – Omessa consegna di armi.

1. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.

Art. 699. – Porto abusivo di armi.

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
2. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. [9]
3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 700. – Circostanze aggravanti.

1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra, taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

Art. 701. – Misura di sicurezza.

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 702. – Omessa custodia di armi. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 9 della Legge n. 152/1991.

Art. 703. – Accensioni ed esplosioni pericolose.

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.
2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Art. 704. – Armi.

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
 - 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
 - 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Art. 705. – Commercio non autorizzato di cose preziose.

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.

Art. 706. – Commercio clandestino di cose antiche. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 13 della Legge n. 480/1994.

Art. 707. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (1)

1. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza 2 febbraio 1971, n. 14 della Corte costituzionale limitatamente alla parte in cui si fa riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Art. 707-bis. – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. [5]

1. È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 708. – Possesso ingiustificato di valori. (1)

1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza 19 luglio 1968 n. 110 della Corte costituzionale.

Art. 709. – Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

1. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Art. 710. – Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 89 della Legge n. 354/1975.

Art. 711. – Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge n. 205/1999.

Art. 712. – Acquisto di cose di sospetta provenienza.

1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10 .

2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713. – Misura di sicurezza.

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

§ 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute

Art. 714. – Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 11 della Legge n. 180/1978. (1)

Art. 715. – Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.

(...)

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 11, Legge n. 180/1978.)

Art. 716. – Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori.

1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 717. – Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 11 della Legge n. 180/1978.

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718. – Esercizio di giochi d'azzardo.

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.
2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719. – Circostanze aggravanti.

1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
 - 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
 - 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
 - 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
 - 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art. 720. – Partecipazione a giochi d'azzardo.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
2. La pena è aumentata:
 - 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
 - 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Art. 721. – Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco.

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
 - sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
 - sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Art. 722. – Pena accessoria e misura di sicurezza.

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Art. 723. – Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da biliardo, tollera che vi si facciano giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.
2. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516.
3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.

Art. 724. – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a

euro 309.

2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Art. 725. – Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 726. – Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. [3]

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. [6]

Art. 727. – Abbandono di animali.

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. **Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. [10]**

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

3. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; [10]

Art. 727-bis. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

(1) Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE

Sezione II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 728. – Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.

1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516.

2. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 729. – Abuso di sostanze stupefacenti. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 110 della Legge n. 685/1975.

Art. 730. – Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.

1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a euro 516.
2. Soggiace all'ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

TITOLO II

Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione

Art. 731. – Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. [8]

~~1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.~~

Art. 732. – Omesso avviamento dei minori al lavoro. (1)

(...)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge n. 205/1999.

Art. 733. – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
2. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 734. – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

TITOLO II bis

Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

Art. 734-bis. – Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

1. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

NOTE

- [1] Modifica per effetto del D.L. 18.02.2015 n. 7 in vigore dal 20.02.2015
- [2] Modifiche per effetto del L. 17.04.2015 n. 43 in vigore dal 21.04.2015
- [3] Modifiche per effetto dei DL.vo N. 7 e 8 del 15.01.2016 in vigore dal 06.02.2016
- [4] Modifiche per effetto della Legge 03.12.2018 n. 132 in vigore dal 04.12.2018
- [5] Articolo introdotto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22 in vigore dal 23 marzo 2022
- [6] Comma modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 9 marzo – 14 aprile 2022 n. 95 che ha dichiarato incostituzionale la parte riguardante la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro. Si applica il vecchio importo da 51 euro a 309 euro.
- [7] modifica per effetto del Dl.gs 150 del 17.10.2022 in vigore dal 01 novembre 2022
- [8] articolo abrogato per effetto del decreto legge 15 settembre 2023 nr 123, in vigore dal 16 settembre 2023.
- [9] articolo abrogato per effetto della legge 13 novembre 2023 nr 159, in vigore dal 15 novembre 2023.
- [10] articolo modificato per effetto della legge 25 novembre 2024 n. 177 in vigore dal 14 dicembre 2024

Sezione creata da Salvatore Palumbo e Claudio Molteni
e curata da Bruno Malusardi.

DISCLAIMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.

Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.